



COMUNE DI BONDONE

Provincia di Trento

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTEGGIO ISOLATO IN LOCALITÀ IDROLAND PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI TIPO ALIMENTARE STAGIONI ESTIVE 2026 e 2027, prorogabile

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
in esecuzione alla determina n. 42 di data 30/04/2026

RENDE NOTO

che l'Amministrazione comunale di Bondone propone la concessione a titolo temporaneo di un'area demaniale in loc. Idroland, di posteggio isolato per il commercio su area pubblica di prodotti alimentari, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande. Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 30-07-2010 n. 17, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti dalla L.P. 14-07-2000 n. 9.

Viene pertanto indetta pubblica selezione, con le modalità di seguito evidenziate:

1. LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONE E DOTAZIONE SERVIZI

L'area comunale ove viene ad insediarsi il posteggio è situata nella frazione di Baitoni, in loc. Idroland, prospiciente la battigia del Lago d'Idro e antistante il centro polifunzionale identificato dalla p.ed. 513 in C.C. Bondone, meglio evidenziata nella planimetria allegata.

Tale area è facilmente accessibile per i bagnanti, per i frequentatori dell'adiacente pista ciclabile e del percorso camminabile che porta al biotopo.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riposizionare il posteggio nell'ambito della p.ed. 513, mantenendo fissa la superficie e la prospettiva di fronte lago d'Idro qualora, per lavori pubblici, l'attuale area non fosse più disponibile.

L'operatore commerciale può fruire di uno spazio, comprensivo dell'ingombro delle strutture di vendita e dell'area di esposizione della merce, di 25 mq.. Previa richiesta motivata, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale è disponibile a valutare necessità motivate volte all'occupazione di ulteriore area pubblica per qualificare e/o migliorare il proprio servizio a favore della clientela. L'amministrazione si riserva di determinare le modalità e gli oneri, nonché l'eventuale concessione a titolo gratuito qualora vi sia un obiettivo beneficio pubblico.

É ammesso l'insediamento di mezzi mobili (veicoli attrezzati). L'utilizzo di strutture temporanee (gazebo, tendone, pagoda) è ammesso solo previa certificazione da parte di tecnico abilitato di idoneità delle strutture e delle opere accessorie. Per l'impiego di strutture stabili infisse al suolo (chioschi e similari) è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione prevista dal combinato disposto dell'art. 78, comma 3, lettera k, della L.P. 04.08.2015 n. 15 e dell'art. 32 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg (manufatti precari), tenendo presente che l'area è sottoposta a tutela ambientale ed è stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica della CPC di Tione di Trento.

É facoltà dell'aspirante concessionario optare fra una delle soluzioni, sostenendo tutti gli oneri e le spese inerenti l'esercizio di attività: l'approntamento dei luoghi, gli adeguamenti sanitari nonché, in caso di manufatto precario, le autorizzazioni tecniche.

L'area concessionata dovrà essere utilizzata nel massimo rispetto e compatibilmente con le disposizioni contenute nel *"Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde urbano pubblico e dell'area demaniale antistante il lago d'Idro"* approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 31.07.2023.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'iniziativa ha esclusivo carattere stagionale, essendo limitata al periodo estivo. Al fine di agevolare le attività interessate sia a livello di organizzazione che di programmazione economica, la concessione viene garantita per le stagioni estive degli anni 2026 e 2027, con facoltà dell'Amministrazione di prorogarla per una o più delle successive stagioni estive 2028, 2029 e 2030. Il periodo di servizio è indicativamente il seguente:

Anno 2026

- dal 30 maggio al 13 settembre tutti i giorni;
- dal 19 settembre al 4 ottobre nelle giornate di sabato e domenica.

Anno 2027

- dal 29 maggio al 12 settembre tutti i giorni;
- dal 18 settembre al 3 ottobre nelle giornate di sabato e domenica.

Annualmente verrà indicato in maniera precisa il periodo di attività.

L'eventuale proroga di uno o più anni, verrà comunicata con atto formale, con un preavviso congruo (almeno 3 mesi) rispetto all'inizio della nuova stagione estiva.

Durante la stagione potranno essere concordate delle variazioni alle giornate di servizio, anche con possibilità di riduzione o aumento del periodo di attività, previa istanza motivata del concessionario e autorizzazione del Comune.

Il presidio dovrà essere garantito almeno 6 giorni alla settimana, con obbligo di presenza il sabato e la domenica, per almeno 10 ore al giorno, nella fascia oraria che va dalle ore 09,00 alle ore 19,00. A discrezione dell'operatore potrà essere anticipata l'apertura e/o posticipata la chiusura di max 1 ora, purchè il numero complessivo delle ore di attività non ecceda le 12 al giorno. Eccezionalmente, su richiesta motivata del concessionario, il Comune potrà autorizzare deroga agli orari di servizio previa condivisione dei presupposti e nel rispetto delle regole che andrà a fissare.

Le giornate di servizio e gli orari di attività dovranno essere resi noti agli avventori mediante apposito avviso pubblico da esporre presso il posteggio.

In caso di comprovate condizioni climatiche non favorevoli, l'operatore è esentato dal presidiare il posteggio. In tal caso dovrà darne comunicazione scritta al Comune entro il 1° giorno lavorativo successivo.

É ritenuta giustificata l'assenza per causa di forza maggiore, opportunamente comunicata e comprovata. A titolo esemplificativo, per forza maggiore sono da ricomprendersi la malattia, gli eventi famigliari di particolare gravità, cause impreviste o imprevedibili e similari; non rientrano l'assenza per partecipazione ad altro mercato o servizio commerciale, ed ogni altro impegno programmabile o procrastinabile.

La concessione è a titolo esclusivo, pertanto il mancato presidio non permetterà l'occupazione da parte di altri operatori, inoltre è subordinata al servizio svolto ed è direttamente correlata agli impegni assunti in sede di gara.

Altresì non è ammessa sub concessione. L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni prima di esprimersi in merito ad un'eventuale richiesta di cessione, mantenendo in ogni caso vincolanti gli impegni originari.

L'eventuale proroga di uno o più anni, verrà preventivamente concordata con il concessionario, al quale viene concessa la facoltà della rinuncia. La proroga è assunta come atto facoltativo spettante esclusivamente all'Amministrazione comunale.

3. SERVIZI INTEGRATIVI

L'aspirante concessionario, oltre al servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà garantire le seguenti attività:

- a) collaborare con l'amministrazione comunale e con le associazioni operanti sul territorio, per valorizzare e promuovere l'area;
- b) garantire durante l'orario di attività, l'apertura dei servizi igienici pubblici esterni alla struttura, la chiusura al termine della giornata. Dovrà inoltre garantirne la pulizia giornaliera al termine del servizio, la sostituzione o integrazione a propria cura e spese dei prodotti di consumo (carta igienica, sapone lavamani, carta asciugamani);
- c) effettuare la pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti nell'area del posteggio e nelle immediate vicinanze, compresa la parte della spiaggia comunale antistante il posteggio;
- d) mantenimento del verde circostante il posteggio. L'attività di pulizia e manutenzione dovrà avvenire con particolare attenzione per prevenire danni a cose e persone, mediante l'impiego di attrezzature nella disponibilità (proprietà, comodato, noleggio, ...) del concessionario.

4. SETTORE MERCEOLOGICO

Il settore merceologico richiesto per la partecipazione al presente bando è quello alimentare, con somministrazione di alimenti e bevande.

Si sottolinea come sia vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle contenute in recipienti chiusi. E' altresì vietata la vendita attraverso mescita (somministrazione) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

5. CORRISPETTIVO

Il concessionario è obbligato al pagamento del canone unico patrimoniale determinato ai sensi e nel rispetto del regolamento comunale approvato con decreto del Commissario straordinario n. 8 del 25.03.2021 e ss.mm., quantificato in Euro 0,75 al mq. al giorno (tariffa in vigore dall'anno 2022), pari ad Euro 18,75 al giorno per una superficie di mq. 25.

Il canone unico è comprensivo del canone di posteggio (Euro 0,30 al mq. al giorno) e del canone mercatale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Euro 0,45 al mq. al giorno).

Il canone ammonta:

- per la stagione 2026 a complessivi **Euro 2.119,00** (euro 0,75 x mq. 25 x giorni 113);
- per la stagione 2027 a complessivi **Euro 2.119,00** (euro 0,75 x mq. 25 x giorni 113).

Gli importi, arrotondati ai sensi dell'art. 71, comma 8, del regolamento comunale, potranno subire modifiche qualora: dovesse essere variato il periodo di attività, venisse concordato l'aumento o la riduzione delle giornate di servizio, intervenisse norma superiore.

Inoltre, il concessionario potrà chiedere di poter fruire dell'utenza comunale di energia elettrica, che verrà computata a forfait per l'importo di Euro 300,00 per ciascuna stagione.

Il canone e il costo dell'utenza su base annua sono da pagarsi per il 50% in via anticipata al momento del rilascio della concessione; il saldo entro 30 giorni dal termine dell'occupazione.

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi all'eventuale approntamento dell'area attraverso la predisposizione di appositi allacci elettrici, idrici e quant'altro necessario allo svolgimento del servizio, al rispetto delle normative in materia di igiene e sanità nonché al pagamento di tasse e/o canoni se ed in quanto dovuti.

A garanzia del corretto utilizzo dell'area data in concessione e al suo ripristino al termine di ciascuna stagione, con l'eliminazione di eventuali superfetazioni, dovrà essere fornita in sede di sottoscrizione del contratto una garanzia fideiussoria di Euro 500,00, nelle forme previste dall'art. 8, comma 5, della L.P. 19.07.1990 n. 23. Salvo diverso accordo verrà mantenuta sino al termine della concessione triennale.

6. REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione. In tal caso comporta a carico del Comune il rimborso della parte di canone che deriva dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

Nel caso di revoca parziale o modifica, il titolare, con comunicazione scritta da recapitare entro 10 giorni dal provvedimento, può rinunciare alla concessione senza alcun onere.

La revoca della concessione avviene ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale nel caso di:

- violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- mancato rispetto degli impegni assunti nell'offerta tecnica;
- perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale;
- violazione delle norme sanitarie in merito all'attività di somministrazione alimenti e bevande, certificata da verbale di contestazione emesso da autorità di PS, che prevede la chiusura dell'attività per almeno 5 giorni;
- a seguito di almeno 2 segnalazioni private sottoscritte da soggetto identificabile, se confermate da accertamenti dell'Amministrazione, oppure da 2 contestazioni dell'amministrazione comunale o degli organi esercenti funzioni pubbliche in merito all'esercizio di attività in spregio alla clientela e/o alla località.

In caso di revoca, al concessionario non spetterà alcun rimborso, bensì il pagamento del dovuto per il periodo di occupazione eccedente l'acconto versato. L'Amministrazione si riserva altresì l'imputazione del lucro cessante.

Salvo il caso in cui l'Amministrazione ravvisi la causa di forza maggiore, la rinuncia a proseguire il servizio comporterà per il concessionario l'onere di riversare al Comune di Bondone il corrispettivo indicato al punto 5) per l'intero periodo di servizio.

Il mancato pagamento del canone annuale inibisce il rinnovo automatico della concessione per la stagione estiva successiva e comporta l'addebito al concessionario del corrispettivo per il periodo residuo.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente bando le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale del settore alimentare, come definiti dal D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), ai sensi rispettivamente dell'art. 5 della L.P. 30.07.2010 n. 17, dell'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e dell'art. 11 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

Sono altresì ammessi i soggetti NON ancora iscritti alla CCIAA purché, in sede di partecipazione al bando, dichiarino il proprio impegno a costituirsi in forma di impresa entro il termine fissato dall'Amministrazione ed in ogni caso non oltre 30 (trenta) giorni dall'approvazione della graduatoria di aggiudicazione del posteggio.

Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche devono rispettare le normative di igiene e sanità pubblica, dotarsi di piano di autocontrollo e di sicurezza, approntando gli spazi in modo idoneo, con assunzione da parte del titolare del posteggio di ogni responsabilità in merito.

Non possono partecipare al presente bando:

- a) coloro che siano incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (antimafia);
- b) coloro che hanno in corso contenziosi con l'Amministrazione comunale per posizioni economiche e/o servizi;
- c) coloro che non sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Per coloro che hanno posizioni debitorie scadute nei confronti del Comune, anche se non ancora oggetto di procedimento coattivo, il rilascio della concessione è vincolato alla regolarizzazione della propria posizione (art. 73 del regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale).

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

La domanda di concessione del posteggio dovrà pervenire, al seguente indirizzo:

COMUNE DI BONDONE

Servizio Affari generali

Piazza Europa n. 5 – 38089 Storo (TN), piano primo

obbligatoriamente

entro le ore 12.00 del giorno 14 MAGGIO 2026

Il plico, chiuso e sigillato sui lembi con nastro adesivo o ceralacca, dovrà riportare sulla parte esterna la dicitura **“BANDO POSTEGGIO ISOLATO IN LOC. IDROLAND”** e potrà essere consegnato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta al protocollo negli orari di ufficio.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla selezione i plichi pervenuti dopo la scadenza del termine e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Detto plico dovrà contenere, pena esclusione dalla selezione, le seguenti buste, ciascuna chiusa con le modalità sotto evidenziate:

Busta A) documentazione amministrativa: in cui dovrà essere inserita la domanda di assegnazione posteggio, redatta in marca da bollo da Euro 16,00, riportante le generalità del richiedente, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali, professionali e se dovuta, l'indicazione degli estremi di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e il possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (allegato 1).

Dovrà inoltre essere inserita fotocopia di documento di identità in corso di validità. Per i cittadini extracomunitari anche la fotocopia del permesso di soggiorno valido.

Busta B) offerta tecnica: dovrà contenere la scheda tecnica con descrizione dell'attività che si intende esercitare (allegato 2);

Responsabile del procedimento è il responsabile del servizio commercio Roberto Bagozzi (telefono 0465/681231 – e.mail roberto.bagozzi@comune.storo.tn.it) al quale rivolgersi per ogni informazione.

9. CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Le domande ritenute conformi, verranno giudicate mediante l'attribuzione di punteggi applicati ai seguenti criteri di valutazione:

- criterio della qualità dell'offerta – max 15,00 punti

- a) vendita prodotti con certificato di qualità – fino a punti 7,00
- b) vendita prodotti gluten free – fino a punti 2,00
- c) vendita prodotti a basso contenuto calorico e integratori – fino a punti 1,00
- d) vendita di prodotti artigianali – fino a punti 5,00

lettera a) *“vendita prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero e del made in Italy” (specificando sui prodotti posti in vendita origine della produzione/coltivazione, azienda di provenienza, eventuali certificazioni di origine, ...)*

nessun prodotto	Punti 0,00
da 1 a 2 prodotti	Punti 2,50
da 3 a 5 prodotti	Punti 5,00
oltre i 5 prodotti	Punti 7,00

lettera b) *“vendita prodotti gluten free”*

nessun prodotto	Punti 0,00
da 1 a 2 prodotti	Punti 1,00
oltre i 2 prodotti	Punti 2,00

lettera c) *“vendita di prodotti a basso contenuto calorico e integratori alimentari”*

nessun prodotto	Punti 0,00
da 1 a 2 prodotti	Punti 0,50
oltre i 3 prodotti	Punti 1,00

lettera d) *“disponibilità a fornire prodotti artigianali come per esempio il gelato artigianale, la frutta di stagione caramellata, il frappè di frutta locale, lo yogurt di latteria...”*

nessun prodotto	Punti 0,00
da 1 a 2 prodotti	Punti 2,50
oltre i 3 prodotti	Punti 5,00

- criterio della tipologia del servizio fornito – max 35,00 punti

- a) approntamento area pic-nic – fino a punti 10,00
- b) vendita pasti preconfezionati e preporzionati – fino a punti 3,00
- c) preparazione pasti freschi – fino a punti 10,00
- d) organizzazione giornata alcool free – fino a punti 12,00

lettera a) *“approntamento area pic-nic”*

L'operatore può attivare delle postazioni (tavolino con almeno due posti a sedere) utilizzabili liberamente dai frequentatori della spiaggia. Per questo motivo il Comune non richiede per tale

area la corresponsione di canone di occupazione. Lo spazio che si intende occupare dovrà essere convenuto anche per le vie brevi con l'Amministrazione comunale o con il personale incaricato.

nessun impegno	Punti 0,00
organizzazione di 2 postazioni	Punti 3,00
organizzazione di 4 postazioni	Punti 6,00
organizzazione di 6 postazioni	Punti 10,00

lettera b) *“vendita di pasti confezionati e preporzionati in forma stabile”*: alimenti acquistati chiusi ermeticamente già preparati che, in base alla tipologia, potrebbero essere anche riscaldati (panini, paste, ...) oppure serviti freddi (insalate, macedonie, ...)

nessun prodotto	Punti 0,00
da 1 a 3 prodotti	Punti 1,00
oltre i 3 prodotti	Punti 3,00

lettera c) *“preparazione pasti”*: alimenti preparati direttamente: possono essere piatti freddi come la pasta fredda, l'insalata di riso, caprese, ... oppure piatti caldi come pastasciutta, carne, patatine fritte, ...

nessun prodotto	Punti 0,00
da 1 a 3 piatti	Punti 5,00
oltre i 3 piatti	Punti 10,00

lettera d) *“organizzazione giornate alcohol free”*. Ogni evento dovrà essere calendarizzato e comunicato al Comune di Bondone con almeno 5 giorni di anticipo per permettere la verifica.

nessuna iniziativa	Punti 0,00
Impegno per una giornata	Punti 5,00
Per ogni ulteriore giornata	Punti 3,00

- criterio della promozione del territorio – max 5 punti

Il punteggio è assegnato nel caso di impegno a mettere a disposizione nell'ambito del posteggio assegnato, uno spazio allestito per la distribuzione di materiale informativo del territorio e di promozione di eventi, manifestazioni aventi luogo sul territorio comunale e riconoscimento internazionale Bandiera Blu

non assunzione impegno	Punti 0,00
assunzione impegno	Punti 5,00

- criterio della valorizzazione dell'imprenditoria giovanile – max 20 punti

Il punteggio preferenziale è riferito al titolare dell'azienda ed è volto a stimolare l'imprenditoria giovanile.

Età fino 20 anni compiuti	Punti 20,00
Età da 21 a 30 anni compiuti	Punti 15,00
Età da 31 a 40 anni compiuti	Punti 10,00
Età superiore a 41 anni compiuti	Punti 0,00

- criterio della valorizzazione dell'occupazione – max 10 punti

A titolo premiante è assegnato un punteggio preferenziale in caso di assunzione di personale, anche per prestazioni di lavoro accessorio, di età inferiore ai 20 anni (almeno 30 giornate da 8 ore lavorative). Deve essere dimostrata la diretta correlazione fra assunzione e posteggio isolato. I dati dei lavoratori assunti dovranno essere comunicati al Comune di Bondone per le verifiche.

nessuna assunzione	Punti 0,00
assunzione di n. 1 persona	Punti 5,00
assunzione di n. 2 persone	Punti 10,00

- criterio per servizio aggiuntivo - max 15 punti

Viene riconosciuto un punteggio ulteriore nel caso in cui l'operatore economico si renda disponibile a gestire servizi aggiuntivi per gli utenti della spiaggia, come il noleggio di kit da ferrata (*numero minimo 5 set*), l'organizzazione di servizio di animazione per bambini con sorveglianza (*almeno una volta alla settimana*),

Non assunzione impegno	Punti 0,00
Impegno per un servizio	Punti 5,00
Per ogni servizio ulteriore	Punti 5,00

L'offerta tecnica dovrà totalizzare un punteggio minimo di 30 punti, pena l'automatica esclusione dell'offerta dalla gara.

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione per estrazione a sorte in seduta pubblica.

10. ASSEGNAZIONE DELL'AREA

L'assegnazione dell'area identificata al punto 1) del presente bando avverrà sulla base della graduatoria elaborata, tenendo conto dei punteggi di servizio attribuiti al singolo concorrente, a fronte dell'impegno assunto dallo stesso in sede di bando, a garantire per ogni giornata di presenza, le attività proposte.

Il responsabile del procedimento provvederà alla redazione di una graduatoria tra i richiedenti e ad assegnare il posteggio al primo classificato, fatta salva la verifica dei requisiti.

Il concessionario, se dovuto, è tenuto a presentare prima di ciascuna stagione estiva, nel rispetto dei periodi di cui al punto 2), apposita comunicazione (S.C.I.A.) nelle forme idonee all'attività che verrà esercitata, nonché contestuale comunicazione ad ASUIT per l'aspetto alimentare.

L'eventuale ritardo con responsabilità nell'attivazione del posteggio verrà sanzionato con una penale di Euro 20,00 per ogni giorno di mancato servizio rispetto al periodo di attività preventivamente comunicato dal Comune.

11. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL'ART. 13 DEL D.LG.S 196/2003

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari generali per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente bando in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Bondone, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

L'informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 è scaricabile al seguente link: <https://www.comune.bondone.tn.it/Privacy>

Allegati:

- planimetria area;
- domanda di assegnazione posteggio;
- scheda tecnica per la descrizione dell'attività che viene proposta.

Classificazione 2026-8.5

Numero e data di protocollo associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima o la segnatura in intestazione.

La Responsabile del Servizio Affari generali
dott.ssa Claudia Zanetti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)